

a sedi ispettive in base ad ordine di servizio della Direzione generale e mantenere l'incarico per un periodo superiore a quello minimo previsto dall'articolo 31 del c. c. l. 1941; si propone di transigere le singole posizioni sulla base delle differenze di retribuzione e di indennità di anzianità e lasciando inmutato il trattamento previdenziale di rendita, salvo ad aggiungere, nel caso che quest'ultimo rappresenti l'elemento di gran lunga maggiore della intera pretesa economica, ad una liquidazione complessiva ad arrotondamento delle soci per differenza di retribuzione e di indennità di anzianità.

A tal fine si propone di dare mandato al Direttore Generale di trattare caso per caso, e di proporre al Comitato Permanente le singole transazioni che dovranno essere perseguite con ogni possibile economia e con i criteri anzidetti, osservandosi le opportune cautele (conciliazione in giudizio o avanti l'Ufficio Provinciale del Lavoro) onde